APPROFONDIMENTO CIVILE

Vaccini anti-covid: risarcimento danni con i recenti riconoscimenti del nesso eziologico tra somministrazione vaccino e patologia insorta

Data pubblicazione: 14/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Danni da vaccino anti-Covid: riconosciuto il nesso causale e aperta la strada al risarcimento

Vaccinazione obbligatoria e gravi danni neurologici: un caso emblematico

Un importante riconoscimento ufficiale segna un punto di svolta nella tutela delle vittime di **danni da vaccino anti-Covid-19**. La **Commissione Medica Militare di Bari** ha accertato il **nesso causale** tra la somministrazione del vaccino **Comirnaty (Pfizer-BioNTech)** e una gravissima disabilità permanente riportata da un giovane militare di carriera, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ottaviano. Il caso (argomento della puntata del programma PIAZZA LIBERTA', condotto da Armando Manocchia) assume particolare rilievo giuridico poiché riguarda una **vaccinazione obbligatoria per il personale militare**, con conseguenze devastanti sul piano sanitario, professionale ed esistenziale.

Le complicanze neurologiche post-vaccino e l'accertamento medico-legale

Il militare, ventiquattrenne e in **assenza di patologie pregresse**, ha manifestato i primi disturbi neurologici subito dopo la prima dose del vaccino. Tali sintomi, inizialmente sottovalutati, si sono aggravati in modo drammatico dopo la seconda somministrazione. Il quadro clinico si è evoluto in una **trombosi dei seni cavernosi**, associata a:

- ipertensione endocranica;
- neuropatia ottica bilaterale;

- danni neurologici irreversibili.

L'esito è stato la **cecità totale permanente**, accompagnata da **recidive tromboemboliche** che impongono cure continue e assistenza quotidiana. La Commissione Medica Militare di Bari ha riconosciuto all'unanimità che il vaccino ha avuto un ruolo **"concausale preponderante"** nell'insorgenza della patologia, collocandola nella **fascia più grave delle tabelle ministeriali**. Un accertamento decisivo ai fini dell'indennizzo e del risarcimento.

Vaccino obbligatorio e riforma dal servizio: diritti del militare danneggiato

Nonostante l'origine del danno sia legata a un **trattamento sanitario imposto per legge**, l'Amministrazione militare ha successivamente dichiarato il giovane **inidoneo al servizio**, riformandolo e ponendo fine alla sua carriera. Questa circostanza pone rilevanti profili di responsabilità giuridica, in particolare:

- violazione del diritto alla salute tutelato dall'**art. 32 Cost.**;
- responsabilità dello Stato per i danni derivanti da **vaccinazione obbligatoria**;
- diritto al ristoro per la **perdita della carriera militare** e delle aspettative professionali.

Invalidità civile al 100% e indennità di accompagnamento

Sul piano assistenziale, il militare aveva inizialmente ottenuto dall'INPS il riconoscimento di un'invalidità pari al **75%**. Tale valutazione è stata contestata e impugnata. Il **Tribunale competente**, attraverso consulenza tecnica d'ufficio, ha invece accertato:

- **invalidità totale e permanente al 100%**;
- diritto all'**indennità di accompagnamento**, in ragione della cecità assoluta e della necessità di assistenza continua.

Indennizzo ex Legge 210/1992 per danni da vaccinazione

Parallelamente è stata attivata la procedura per ottenere l'**indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992**, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Dopo oltre **tre anni e mezzo di attesa**, il parere favorevole della Commissione Medica Militare ha confermato il diritto all'indennizzo, riconoscendo formalmente il legame tra vaccino e danno permanente. È fondamentale ricordare che **l'indennizzo non esclude il risarcimento del danno**, che può e deve essere richiesto separatamente.

Risarcimento dei danni da vaccino anti-Covid: cosa è possibile ottenere

Alla luce del riconoscimento del nesso causale, è ora possibile avviare le **azioni risarcitorie** nei confronti dei soggetti responsabili, al fine di ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito. ***In particolare, possono essere richiesti:***

- **danno biologico permanente**;
- **danno morale ed esistenziale**;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- **danno patrimoniale** per perdita della capacità lavorativa e della carriera militare;
- rimborso delle **spese mediche attuali e future**;
- costi per assistenza, ausili e supporti legati alla cecità irreversibile.

La tutela risarcitoria trova fondamento, tra l’altro, negli artt. **2043 e 2050 c.c.**, nonché nei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati